



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA

**<<ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MOBILITA' DEI CITTADINI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI STIO E CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI
NEI GIORNI 12 E 13 APRILE 2020>>**

(Ord. PRC n.: 30 del 09/04/2020)

PROT.: 1152

DEL: 10/04/2020

REG. N.: 13

IL SINDACO

Autorità Sanitaria locale

Visti:

- il DL 23/02/2020 n.: 6;
- il DPCM 23/02/2020;
- il DPCM 11/03/2020 e successivi;
- il DPCM 01/04/2020 con cui vengono prorogate fino al 13 Aprile 2020 le sospensioni e le restrizioni previste nei precedenti provvedimenti;
- le Circolari del Ministero per la Salute in materia di <<COVID-19>>;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, in particolare le n.: 13_15_23_25_27_30/2020;
- la Legge 23/12/1978 n.: 833 - art. 32;
- l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112;

ATTESO che l'imminenza delle Festività Pasquali, tenuto conto delle tradizioni radicate sul territorio, impone l'adozioni di specifiche misure di contenimento per scongiurare il più possibile potenziali contagi;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare e contingentare ulteriormente le uscite, in coerenza con le norme e gli indirizzi Superiori, che consentono la circolazione entro limiti di tempo e di spazio, motivate da esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o di urgenza, motivi di salute, quale bilanciamento tra l'esigenza della Salute Pubblica e le singole esigenze individuali, relativamente all'acquisto di generi di prima necessità e tabacchi, onde evitare comunque concentrazioni di persone;

RITENUTO opportuno, per tali ragioni, in virtù di potenziali aggregazioni in particolare nei giorni festivi secondo tradizione, disporre il divieto di apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacia e distributore di carburanti nei giorni del 12 e 13 Aprile 2020;

RITENUTO, inoltre, necessario subordinare qualsiasi tipologia di uscita all'utilizzo di mascherine e guanti, oltre che alla pulizia delle mani in conformità alle raccomandazioni del Ministero della Salute;

IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e successivi aggiornamenti, oltre che di quanto innanzi riportato:

ORDINA

- VIETARE**, nei giorni 12 e 13 Aprile 2020 <<Festività Pasquali>>, ogni spostamento delle persone fisiche, in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e/o motivi di salute, in particolare:
 - o sono vietati gli assembramenti con più di 2 persone nei luoghi pubblici e deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale;
 - o ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 - o ribadire il divieto di spostamento dalla propria residenza o domicilio, per i soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento, della quarantena;
 - o l'uscita per l'acquisto di generi di prima necessità, tabacchi ecc., comporta l'obbligo di esibizione dell'autocertificazione ed è in ogni caso subordinata all'utilizzo di mascherine e guanti;
- IL DIVIETO DI APERTURA**, di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, nei giorni del 12 e 13 Aprile 2020 <<Festività Pasquali>>, ad eccezione di farmacie, distributori di carburante e giornalai;

DISPONE

altresì che la presente Ordinanza, oltre che pubblicata sul sito del Comune e rimessa al Comando di Polizia locale, per la notifica agli esercenti commerciali, oltre che per la sua attuazione, sia trasmessa:

- alle forze dell'Ordine;
- all'Autorità Sanitaria;
- alla Prefettura di Salerno.-

IL SINDACO
(Natalino BARBATO)